

CONTRATTO A TERMINE E COMPUTO MASSIMO 36 MESI

LA DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CON INTERPELLO N. 28 DEL 13 SETTEMBRE 2012, HA RISPOSTO AD UN QUESITO DELL'ASSOLAVORO, IN MERITO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL DISPOSTO NORMATIVO EX ART. 5, COMMA 4 BIS, D.LGS. N. 368/2001, AFFERENTE AL COMPUTO DEL PERIODO MASSIMO DI OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE IN CASO DI SUCCESSIONE DI PIÙ CONTRATTI A TERMINE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI EQUIVALENTI.

IN PARTICOLARE, L'ISTANTE CHIEDE SE SIA POSSIBILE PER UN'AZIENDA UTILIZZATRICE, UNA VOLTA ESAURITO IL PERIODO MASSIMO DI TRENTASEI MESI CONSENTITO DALLA LEGGE, FAR RICORSO AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO LAVORATORE.

LA RISPOSTA IN SINTESI:

"...ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA SVOLTE, IN RISPOSTA AL QUESITO AVANZATO, SI RITIENE DUNQUE CHE UN DATORE DI LAVORO, UNA VOLTA ESAURITO IL PERIODO MASSIMO DI TRENTASEI MESI, POSSA IMPIEGARE IL MEDESIMO LAVORATORE RICORRENDO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO."